



SETTORE TELECOMUNICAZIONI
REGIONE MARCHE

Via Coppo 1 Offagna

☎ 338 3268268

Fax 071 7107550

È appena terminato l'incontro in oggetto da noi richiesto.

Su nostre richieste i responsabili aziendali hanno detto che le Marche non sono interessate dal "piano chiusura sedi" e non saranno interessate dal progetto "desk-sharing = condivisione della scrivania".

Quindi ad oggi i lavoratori che opterebbero per il rientro in sede rientrerebbero tutti nella sede che hanno lasciato a marzo del 2020.

Abbiamo chiesto per i lavoratori che nel frattempo hanno cambiato struttura, questi seguiranno la sede del nuovo reparto.

Per il CSDA/DAC l'azienda farà sapere per le vie brevi essendo il CROSS ACTIVITIES dislocato sia in Via caduti del lavoro sia alla Montagnola.

Come SNATER Abbiamo chiesto all'azienda di posticipare la scelta con scadenza 13 gennaio, considerando che molto probabilmente il governo prorogherà lo "stato di emergenza".

L'azienda al momento lascia la data del 13 gennaio, ma a livello centrale sta valutando e monitorando le mosse del governo.

Ricordiamo comunque che la legge che regola il LAVORO AGILE, L. 22 maggio 2017, n. 81 (1) lascia la possibilità del recesso

Art. 19. Forma e recesso

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Snater ha inoltre ricordato all'azienda che da quasi un anno i lavoratori svolgono il lavoro remotizzato da casa e sarebbe il momento che l'azienda pensasse a risarcire i lavoratori per affitto, consumi e tutto ciò che stanno mettendo a disposizione dell'azienda.

Ancona 11 gennaio 2021